DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI STRUTTURE E DI SPESE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

# Art. 4

## Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo

Per le finalita' di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di lire 3.425 milioni per il 1995, di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento "randagismo" relativo al Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 3 ottobre 1995, non più in vigore dal 3 dicembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale |
| Estremi | Decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-strutture-e-di-spese-del-servizio/art-4-finanziamento-per-la-realizzazione-degli-interventi-in-materia-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it